# COMMISSIONE III

## DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

## XLII.

# SEDUTA DI VENERDÌ 4 MAGGIO 1956

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (1422). 445

PRESIDENTE . . . 445, 446, 447, 448, 449
AMATUCCI, *Relatore*. 445, 446, 447, 448, 449
CAPALOZZA . . . . . 446, 447, 449
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 447, 448
BREGANZE . . . . . 448
FORMICHELLA . . . . . 448

**La seduta comincia alle 9,55.**

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali. (1422).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla II Commissione permanente del Senato, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali.

Il relatore, onorevole Amatucci, riassumerà la relazione che già ebbe a svolgere in una precedente seduta.

AMATUCCI, *Relatore*. Occorre, secondo me, sottolineare innanzitutto la necessità di semplificare il sistema per la elezione degli organi collegiali centrali e locali delle professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. È noto che per il sistema stabilito dal decreto legislativo del 1944 gli iscritti sono costretti a recarsi alle urne ben tre volte per procedere ad una valida elezione, e cioè: all'assemblea in prima convocazione, a quella in seconda convocazione, nel caso di mancanza di numero sufficiente di intervenuti alla prima, ed infine alle votazioni di ballottaggio.

Il disegno di legge che stiamo esaminando non riguarda né la professione forense né quella sanitaria che, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, sono regolate da disposizioni speciali, né le categorie dei professionisti in economia e commercio e in ragioneria, professioni — queste ultime — regolate dai nuovi ordinamenti della professione di dottore commercialista (decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067), e neppure la professione di ragionieri e periti commerciali, regolata dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068.

Il disegno di legge riflette, precisamente, le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di attuario, di agronomo, di geometra, di perito agrario e di perito industriale.

Fatte queste brevi precisazioni, per chiarire la natura e la portata del disegno di legge in esame, devo far notare alla Commissione che il Senato non ha creduto approvare alcune disposizioni, contenute nel disegno di legge governativo, e precisamente quella relativa al conferimento della personalità giuridica pubblica e quella relativa alla riscossione, per mezzo di ruoli d'imposta, dei contributi dovuti dagli iscritti ai rispettivi organi professionali, comminando per i morosi la sanzione della sospensione o della cancellazione dall'albo.

Non venne accolta la disposizione relativa al conferimento della personalità giuridica perché tale disposizione, inserita in una legge che interessa solo determinate professioni, avrebbe lasciato fuori professioni importantissime, come quella forense e quella sanitaria.

Poiché si è sulla via di un riordinamento generale, per il riconoscimento agli ordini e collegi professionali della personalità giuridica si è ritenuta — ed io condivido tale opinione — la opportunità di provvedere a ciò con un'apposita legge, che si riferisse a tutte le professioni.

Penso che su questo punto si possa essere tutti d'accordo, facendo ancora una volta sollecitazioni al rappresentante del Governo perché, di concerto con gli altri Ministeri interessati, voglia provvedere al più presto.

Il Senato non ha creduto di accogliere la disposizione relativa alla riscossione dei contributi annuali dovuti ai consigli degli Ordini con i ruoli d'imposta, soprattutto per la gravità delle conseguenze che il mancato pagamento, spesso dovuto ad una temporanea impossibilità, avrebbe potuto avere per il professionista con i pignoramenti.

Prima di addentrarci nell'esame dei singoli articoli, mi permetto ricordare alla Commissione che questo disegno di legge già venne discusso in una delle passate sedute e la Commissione approvò alcune modifiche ai primi articoli, soprattutto in relazione alla terminologia usata in essi. In proposito debbo precisare che la formulazione del disegno di legge riproduce quella usata nella legge fondamentale del 1944, per cui ritengo che il testo proposto dal Ministro di grazia e giustizia ed approvato dal Senato meriti senz'altro la vostra approvazione. Chiudo la mia breve relazione riservandomi di intervenire nella discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Continuiamo quindi l'esame dei singoli articoli. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'articolo 1 è già stato approvato. Così pure l'articolo 2, salvo l'ultimo comma del quale do lettura.

« L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo degli iscritti, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti ».

AMATUCCI, *Relatore*. A questo comma, l'onorevole Tesauro nella passata seduta fece rilevare che, mantenendo questa dizione, sarebbe stato sufficiente un numero minimo di iscritti per prendere delle decisioni anche importanti. Però mi permetto di far rilevare che la norma con cui si prevede la validità della prima convocazione quando intervenga almeno un terzo degli iscritti è la stessa prevista dal decreto legislativo 26 novembre 1944. Rimane da stabilire se è opportuno che la validità della seconda convocazione sia riconosciuta qualunque sia il numero dei partecipanti, o se non sia più opportuno fissare un numero minimo di intervenuti. La mia proposta è di mantenere almeno un terzo degli iscritti per la prima convocazione, e fissare ad un quarto il minimo di iscritti partecipanti necessario perché l'assemblea sia valida in seconda convocazione.

CAPALOZZA. Lo spirito della norma secondo cui in seconda convocazione si ha la validità con qualunque numero di intervenuti è determinato da considerazioni di carattere pratico perché è accaduto spessissimo, e accade tuttora, che neppure la seconda convocazione sia valida. Queste in breve le osservazioni fatte dal Sottosegretario nella precedente riunione. Tuttavia vi furono alcune proposte, fra le quali una mia, di stabilire un minimo, magari di un quinto o un sesto.

D'altra parte, mi permetto ricordare ai colleghi una osservazione fatta allora dall'onorevole Tesauro, il quale rilevò che se si fosse approvato l'articolo 3, secondo cui la votazione può avvenire anche per lettera, la situazione sarebbe stata migliorata, potendosi scindere il concetto della presenza da quella della votazione. In altre parole: nell'ipotesi in cui gli iscritti non partecipino di persona alla riunione, ma votino per lettera, è concepibile un'assemblea alla quale siano presenti pochissimi iscritti. La stessa cosa non si avrebbe,

invece, se non si ammettesse la votazione per delega o per lettera.

AMATUCCI, *Relatore*. Qui si parla di assemblea e non di votazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo fece già presente che le ragioni che avevano giustificato la presentazione del disegno di legge erano ragioni pratiche: pur trattandosi di professionisti, e quindi di persone particolarmente colte e preparate, e da ritenersi particolarmente sensibili ai propri impegni di natura civica e professionale, la norma era necessaria per evitare parate, da ritenersi sensibili ai propri impegni di natura civica e professionale, la norma era necessaria per evitare che gli organi rappresentativi delle associazioni non riuscissero ad essere eletti per l'assenza degli iscritti alle assemblee.

Quindi se lasciamo per la seconda convocazione il *quorum* fissato dalle disposizioni vigenti, la nuova legge diventa inutile. Si tratta di far capire ad una serie di persone quali siano le loro responsabilità in seno ad un settore professionale, e noi cerchiamo di farglielo capire, anche aiutandoli, fissando una procedura che sia meno pesante e possa permettere di arrivare più facilmente ad una conclusione.

Sono d'accordo che la proposta governativa di ritenere valida la seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti è un po' ardita, perché si potrebbe giungere a dichiarare la validità dell'assemblea con due soli presenti, però il fatto di lasciare il *quorum* attuale significa non prendere atto delle ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge.

Sono d'accordo anche con l'osservazione del relatore che un conto è l'assemblea, un conto la votazione; però una volta che l'Assemblea sovrana è convocata essa può addivenire anche a votazioni. Ad ogni modo il Governo non si oppone alla fissazione di un *quorum* inferiore.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 2:

« L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo degli iscritti, ed in seconda convocazione quando intervenga almeno un sesto degli iscritti ».

Se non vi sono altri emendamenti o osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 che metterò in votazione per comma. Do lettura del primo:

« Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« *Art. 4.* — Il presidente dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di presidente del seggio elettorale. Egli, prima dell'inizio della operazioni di votazione, sceglie quattro scrutatori tra gli elettori presenti ».

CAPALOZZA. Quattro scrutatori sono troppi.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato un emendamento per fissare a due anziché quattro il numero degli scrutatori.

Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il primo comma dell'articolo così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma:

« Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale ».

Ne propongo la soppressione.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura del terzo, quarto, quinto e sesto comma:

« Il segretario dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

Non è ammesso il voto per delega.

È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Do lettura del settimo comma:

« L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni al segretario del Consiglio, il quale la chiude immediatamente in una busta. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario oppone la firma con il bollo dell'ufficio ».

AMATUCCI, *Relatore*. La dizione è un pò troppo minuziosa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« In questo caso l'iscritto deve ritirare la scheda e restituirla non più tardi del giorno prima dell'elezione, in busta chiusa, al segretario del Consiglio dell'ordine. Sulla busta dovranno essere apposte le firme del votante e del segretario, nonché il bollo dell'ufficio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I due ultimi comma approvati potranno essere unificati.

Do lettura dell'ottavo comma:

« Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione ».

BREGANZE. Propongo che questo comma venga spostato dopo l'attuale nono comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma ottavo con l'intesa che in sede di coordinamento esso sarà spostato dopo il successivo comma, qualora anche questo sia approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'attuale comma nono.

« L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione ».

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Capalozza il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole*: legalizzata dal sindaco o da notaio, *le parole*: legalizzata dal sindaco, da notaio o dal giudice conciliatore ».

FORMICHELLA. Sono contrario all'aggiunta del giudice conciliatore.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'aggiunta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Capalozza.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il comma nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma.

« Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« *Art. 5.* — Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione; quindi procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; quindi comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale l'avvenuta proclamazione.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età ».

BREGANZE. Pur non presentando un emendamento, mi pare che otto ore di apertura di seggio siano eccessive, e che uno spazio di sei ore dovrebbe essere sufficiente.

AMATUCCI, *Relatore*. Lasciamo le cose come stanno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Tra gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« *Art. 5*-bis. — Alla sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Ordine o del Collegio che sono venuti a mancare entro l'anno per qualsiasi causa, si provvede immediatamente con elezioni suppletive.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6.

« Il testo dell'articolo 11, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito come segue:

« *Art. 11, commi terzo, quarto e quinto.* — Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando le generalità complete e l'indirizzo del candidato designato, nonchè la data e il luogo della sua iscrizione nell'albo, ed inoltre il numero degli iscritti nell'albo stesso, ad una Commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è composta dal capo dell'ufficio delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, e da due professionisti. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un magistrato dello stesso ufficio delle libere professioni, coadiuvato da un cancelliere di detto ufficio.

La Commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla Segreteria del Consiglio nazionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Tra gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« *Art. 11*-bis. — A sostituire i componenti del Consiglio nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, si provvede immediatamente con elezioni suppletive da parte dei Consigli locali che avevano designato il componente da sostituire.

I componenti nominati a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« I commi terzo e quarto dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono abrogati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« Tra gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« *Art. 25*-bis. — Le tariffe degli onorari e delle indennità e i criteri per la liquidazione delle spese spettanti ai professionisti indicati nell'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere del Consiglio nazionale della categoria professionale interessata ».

AMATUCCI, *Relatore*. L'articolo 9 tende ad uniformare le tariffe professionali. Il testo governativo parlava esattamente di criteri per determinati onorari e indennità e della liquidazione degli stessi, mentre il Senato col testo approvato ha inteso uniformare il criterio generale a quanto già praticato per altre professioni. Il relatore esprime parere favorevole al criterio adottato dal Senato.

PRESIDENTE. Va benissimo, ma mi pare esagerato ricorrere al Presidente della Repubblica per stabilire una tariffa. Propongo che l'articolo 25-*bis* sia del seguente tenore:

« Le tariffe degli onorari e delle indennità e i criteri per la liquidazione delle spese, spettanti ai professionisti indicati nell'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio nazionale della categoria professionale interessata ».

AMATUCCI, *Relatore*. L'osservazione è esattissima, ma dobbiamo vedere cosa accadrebbe per le altre professioni.

CAPALOZZA. Faccio osservare che per tutte le norme relative a tariffe professionali, finora si è richiesto il decreto del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Naturalmente nulla viene modificato per quanto è già avvenuto con la precedente disciplina. Questa diversa procedura servirà naturalmente per il futuro.

Pongo pertanto ai voti l'articolo 9, modificato come ho prima detto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« La professione di dottore commercialista nonchè quella di ragioniere e perito commerciale sono disciplinate rispettivamente dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067, e dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**La seduta termina alle 11.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI